



COMUNE DI CASALGRASSO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU).
Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012.

L'anno **duemiladodici**, addì **ventisette** del mese di **settembre** alle ore 21,00 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, con appositi avvisi, vennero per oggi convocati i componenti di questa Consiglio Comunale in seduta pubblica, di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

1. VANZETTI Geom. Egidio	Sindaco
2. PIPINO p.a. Michele	Consigliere
3. DONETTO geom. Antonio	"
4. PISANO Giuseppe	"
5. MAIRONE Mario	"
6. MAERO Carlo	"
7. GALLO Marilena	"
8. DOTT. TORRE Cav. Antonino	"
9. GIORDANA Dario	"
10. SAGLIA Arch. Giuseppe	"

Sono assenti i Signori:

Con l'intervento e l'opera del Signor **MEINERI D.ssa Federica**, Segretario Comunale.

Il Signor **VANZETTI Geom. Egidio** , nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/09/2012:

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU).

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano:

“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”

Visto il D.L. n. 16 del 2.3.2012 convertito in legge n. 44 del 26.4.2012;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18.5.2012;

Atteso che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Preso atto che in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l'art.13 comma 12 – bis, del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall'art. 4 comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 (L. n.44/2012) concede ai Comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni IMU;

Udita la proposta della Giunta di mantenere le aliquote di base e la richiesta della minoranza di impegnare l'Amministrazione comunale a valutare la possibilità per il 2013 di una riduzione delle aliquote e/o di una maggior detrazione per la prima casa fino a concorrenza dell'imposta dovuta in caso di gettito accertato superiore al previsto.

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 6 in data 20/01/2003;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

1) di fissare per l'anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.....	0,76 %
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	0,40 %
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20 %
4	Immobili non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 Dpr 917/1986 (imprese commerciali e beni strumentali dei professionisti)	0,76 %
5	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	0,76 %
6	Immobili locati.....	0,76 %

2) di determinare per l'anno 2012 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.	200,00
Oltre alla detrazione base è concessa una maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.		

3) di impegnare l'Amministrazione comunale a valutare, per il 2013, la possibilità di una riduzione delle aliquote e/o dell'aumento della detrazione prima casa fino all'ammontare dell'imposta dovuta qualora il gettito effettivo dell'IMU, al netto della riduzione dei trasferimenti del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, lo consenta;

4) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione secondo quanto previsto dall'art.13 comma 15, del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2012;

Con separata successiva votazione, unanime, espressa per alzata di mano, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE
F.to VANZETTI Geom. Egidio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MEINERI D.ssa Federica

La proposta della presente deliberazione ha ottenuto i seguenti **pareri favorevoli** ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267:

UFFICIO TECNICO
Regolarità tecnica

☐

UFFICIO AMMINISTRATIVO/VIGILANZA
Regolarità tecnica

☐

UFFICIO RAGIONERIA
Regolarità tecnica
Regolarità contabile
F.to ARNAUD Valter

☐
☐

UFFICIO PERSONALE
Regolarità tecnica

☐

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
Casalgrasso, lì 02.10.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MEINERI D.ssa Federica

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione/stato pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 02.10.2012 al 17.10.2012 all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MEINERI D.ssa Federica

- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, il giorno _____
- ☐ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267.

Casalgrasso, lì 27.09.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MEINERI D.ssa Federica